



Federazione Regionale Ordini
dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali del Veneto

Venezia-Mestre,
19 febbraio 2016
Prot. Nr. 32/2016

A Tutti gli ISCRITTI
degli Ordini dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali del Veneto
Loro indirizzi e-mail/pec

per tramite degli:

Ordini Provinciali del Veneto

Oggetto: certificazione PAN Fitofarmaci

Carissimo/a Collega,

la definitiva entrata in vigore del "PAN Fitofarmaci" (DM 22/01/2014) rende operative le nuove disposizioni che disciplinano l'uso dei prodotti fitosanitari (PF) ed in particolare il sistema obbligatorio di formazione e certificazione delle figure che intervengono nella filiera e identificate nell'utilizzatore professionale, il distributore ed il consulente. Con il D. Lgs. 150 del 14/08/2012, a partire dal 26/11/2015, il consulente per svolgere la propria attività nell'ambito dell'uso dei PF deve essere dotato di un **certificato di abilitazione** (art. 8 D.Lgs. 150), valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dalle Regioni o Province autonome. Il certificato di abilitazione viene rilasciato a chi, in possesso di un diploma o laurea nelle discipline agrarie o forestali, abbia un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata acquisita con la frequenza a specifici corsi. La certificazione del consulente diventa quindi obbligatoria per quanti svolgono attività di consulenza nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di PF e indirizzata alle produzioni integrate e biologiche, all'impiego sostenibile dei PF ed ai metodi di difesa alternativi. La certificazione diventa inoltre obbligatoria anche per coloro che forniscono attività di consulenza nell'ambito di progetti o misure incentivati dalla Regione che hanno l'obiettivo di ridurre l'impiego dei PF (alcune misure dei PSR o altro).

La Regione del Veneto, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1101 del 18/08/2015, ha dato attuazione a quanto previsto dal PAN approvando le disposizioni per l'attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.

In tale disposizione vengono definiti i procedimenti amministrativi e viene disciplinato il sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.

Il Certificato di abilitazione per i consulenti viene rilasciato da AVEPA a quanti abbiano presentato domanda, frequentato apposito corso di formazione e ottenuto una valutazione finale positiva; tale certificazione è valida 5 anni ed è rinnovata solo in seguito alla partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.

La formazione e la valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulenza valgono anche come certificazione all'acquisto e utilizzo dei PF nonché come certificazione di abilitazione alla vendita dei PF (resta tuttavia l'incompatibilità di svolgere l'attività di consulenza se in possesso della certificazione di vendita di PF).

La stessa DGR individua anche i soggetti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 150/2012⁽¹⁾ che sono esonerati alla frequenza del corso di base e dall'esame per la certificazione di consulente; tali soggetti sono:

- Ispettori fitosanitari (D.Lgs. 214/2005 e s.m.i.);
- Docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria;
- Ricercatori delle università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operino nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitoiatrica;

(1): Art. 8, comma 3: *Il certificato di abilitazione all'attività di consulente viene rilasciato dalla Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale.*



Federazione Regionale Ordini
dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali del Veneto

- Soggetti che, alla data del 26/11/2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni, a partire dal 26/11/2010; nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alla produzione integrata e biologica. Prova dell'esperienza lavorativa di almeno 24 mesi dovrà essere fornita dal datore di lavoro o, nel caso di liberi professionisti, dal Presidente dell'Ordine o del Collegio di appartenenza.

Si ritiene utile richiamare che la nostra Categoria, attraverso il CONAF e tutte le Federazioni Regionali, ha radicato un ricorso amministrativo per l'annullamento del DM del 22/01/2014 tra i cui aspetti di merito rientra anche l'infondata necessità di certificazione per l'attività di consulenza da parte di professionisti già abilitati per l'esercizio di una professione che prevede tra l'altro l'espletamento di incarichi riguardanti la gestione delle colture e la difesa fitoiatrica (art. 2, comma i della Legge 07/01/1976 n. 3 e s.m.i.).

La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto, pur ribadendo il sostegno e la fondatezza dei temi contenuti nel ricorso pendente al TAR Lazio e rimarcandone il contrasto all'estensione dell'obbligo valutativo ai professionisti abilitati, attraverso gli Ordini Provinciali ritiene di fornire il giusto supporto agli iscritti che in questa fase di prima applicazione del PAN necessitano della qualifica di consulente per garantire la loro operatività e assistenza alle aziende, svolgendo le seguenti azioni:

- 1) Iscritti in possesso dei requisiti di esonero dalla frequenza dei corsi di abilitazione e successiva valutazione: a tali soggetti, previa presentazione della documentazione elencata nel successivo allegato, il Presidente dell'Ordine di appartenenza fornirà una certificazione che attesterà non solo la condizione di libero professionista iscritto da almeno due anni, previa verifica della regolare iscrizione all'Ordine ed all'EPAP e di regolarità della posizione assicurativa e formativa per pari periodo, ma anche quanto chiesto dalla DGR 1101/2015 sull'espletamento di attività di assistenza tecnica o consulenza nel settore della difesa fitosanitaria corredata da documentazione di carattere retributivo/fiscale/documentale dalla quale emerga in modo inequivocabile l'attività svolta (cfr. modello allegato). Tale documentazione rappresenterà il corredo alla domanda di rilascio del Certificato di consulente da effettuare nell'apposita sezione del portale AVEPA (<http://www.avepa.it/fitosanitari-consulenti>);
- 2) Formazione: nell'ambito dei Piani Formativi predisposti dagli Ordini, verranno inseriti i corsi di aggiornamento con i contenuti definiti dal programma formativo indicato nella DGR 1101/2015 che, oltre a garantire la maturazione dei CFP, consentiranno anche il soddisfacimento dell'obbligo formativo per il mantenimento della qualifica di consulente fitoiatrico.

Con l'impegno reciproco di tenerci aggiornati sugli sviluppi delle azioni in atto, ti auguro buon lavoro e ti saluto cordialmente.

Dott. Agr. Gianluca Carraro
Presidente

Federazione Regionale Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto

Allegati:

procedura, fac-simile dichiarazione sostitutiva (in file separato compilabile)



Federazione Regionale Ordini
dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali del Veneto

Procedura per la certificazione della progressa attività di consulenza agronomica (Rev. 00 del 04/11/2015)

Ai fini della certificazione della progressa attività di consulenza agronomica da parte degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Veneto i professionisti interessati devono trasmettere via PEC alla segreteria dell'Ordine (variaasecondadellaprovincia@conafpec.it) la seguente documentazione:

1. *curriculum vitae*
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione elencante le esperienze lavorative complessivamente per almeno 24 mesi a fare data dal 26.11.2010 (con indicazione per ciascuna esperienza del periodo di svolgimento e della durata) nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche nell'ambito di piani o misure riconosciute dall'autorità regionale o provinciale competente o in servizi pubblici
3. copia di fatture e/o contratti di consulenza utili a comprovare le esperienze incluse nella dichiarazione sostitutiva di certificazione
4. copia di un documento di identità valido.

Il Consiglio provvederà ad esaminare la documentazione in occasione della prima seduta utile e, in caso di esito positivo, a rilasciare apposita certificazione della progressa attività di consulenza agronomica che verrà trasmessa via PEC all'iscritto richiedente.

Allegati:

FAC SIMILE dichiarazione sostitutiva di certificazione (anche in file separato, compilabile)

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

(art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

Il/la sottoscritto/a dott., ¹ iscritto/a al n° dell'albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di

DICHIARA

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- di aver maturato le seguenti esperienze lavorative complessivamente per almeno 24 mesi a fare data dal 26.11.2010 (con indicazione per ciascuna esperienza del periodo di svolgimento e della durata) nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche nell'ambito di piani o misure riconosciute dall'autorità regionale o provinciale competente o in servizi pubblici:

	Data inizio (gg/mm/aaaa)	Data fine (gg/mm/aaaa)	Durata	Committente e attività lavorativa svolta
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Allega idonea documentazione a conferma di quanto sopra.

Li _____, _____

timbro e firma

¹ Indicare il titolo professionale (dottore agronomo, dottore forestale, agronomo junior, forestale junior, biotecnologo agrario)